

INCONTRO ILLUSTRATIVO BANDO MISURA 3.1
(DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016, pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 20
al BUR n. 18 del 4/5/2016)

D 1. Alla domanda di sostegno vanno allegati solo i preventivi relativi alla certificazione del regime o anche quelli riguardanti le analisi, se previste?

R 1. Alla domanda di sostegno rilasciata a portale SIAN bisogna allegare la documentazione prevista all'art. 14 del DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016. Vanno pertanto allegati tutti i preventivi anche quelli riguardanti le analisi, se effettuate da un ente diverso da quello che effettuerà la certificazione.

D 2. Se il beneficiario aderisce già ad un regime di qualità può, per l'adesione da un nuovo regime, affidare la certificazione al medesimo ente?

R 2. Il beneficiario deve attenersi a quanto disposto dall'art 11 del DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016 pertanto, nei casi previsti al comma 1, lett. b), deve richiedere tre preventivi. Nel caso in cui la scelta del preventivo non risulta essere quella con il prezzo più basso deve allegare una relazione tecnico-economica che illustri la scelta del preventivo ritenuto valido.

D 3. Nella domanda semplificata sono stati inseriti degli importi superiori perché i gli enti certificatori hanno fornito dei preventivi con importi più alti che successivamente hanno rettificato. Come procedere per riprodurre la domanda in formato elettronico sul SIAN?

R 3. Il beneficiario trasmette, tramite PEC, una dichiarazione per la correzione dell'errore, dove specifica quali sono gli importi corretti. Successivamente riprodurrà la domanda, con i dati corretti, sul SIAN, allegando la documentazione di cui all'art. 14 del DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016. Deve allegare sia i preventivi rettificati che quelli originari. Nel caso la domanda di misura 3.1 riguardi l'adesione al regime SPQN e sia collegata ad una domanda a valere sulla misura 10.1.2 il beneficiario dovrà provvedere a correggere anche i dati inseriti sul relativo portale.

Questa procedura di correzione va eseguita in tutti i casi in cui il beneficiario si accorga di essere in corso, nella compilazione della domanda, in un errore palese come specificato dall'art. 28 del DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016.

D 4. Nella domanda è stato previsto un importo ma in sede di domanda di pagamento l'importo della fattura è inferiore, è possibile?

R 4. Come previsto dall'art. 19 del DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016 sono ammesse le varianti non superiori al 30% del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento, ricordando che il costo annuale non può essere inferiore a 350,00 euro, mentre il costo minimo, riferito a cinque annualità, deve essere di 1750,00 euro.

D 5. Si può presentare una domanda di pagamento con importo 0,00 euro per un'annualità?

R 5. Come sopra indicato il costo annuale non può essere inferiore a 350,00 euro e come previsto dall'art 22, comma 2 la mancata presentazione di una domanda di pagamento comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme già percepite.

D 6. A volte gli enti certificatori presentano le fatture relative ad un determinato anno, l'anno successivo. Può essere un problema?

R 6. L'art. 22, comma 1 del DPREG n. 087/Pres. del 27 aprile 2016 prevede che il beneficiario presenta, entro il 31 agosto di ciascun anno, una domanda di pagamento in acconto, relativa ai costi sostenuti fino alla data di presentazione della domanda. La fattura pertanto deve avere data precedente alla domanda ed essere regolarmente quietanzata.